



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
*Capitaneria di porto*  
*Termoli*

**ORDINANZA N. 014/2003**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTA la nota n. 4228 in data 06.05.2003 del Comune di Campomarino, in allegato alla quale è pervenuta copia dell'atto n° 28/02 in data 03.12.2002 con cui la Regione Molise – Direzione Generale IV – Settori Lavori ha concesso al suddetto Comune la temporanea occupazione e l'uso di una zona del demanio marittimo della superficie di mq. 216.404, per una durata di anni 50 (cinquanta), situata in località Lido del medesimo Comune, allo scopo di completare la realizzazione e la successiva gestione di un porto turistico;
- VISTA la propria Ordinanza n° 31/2001 del 26.07.2001;
- CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Campomarino, concessionaria del suddetto porto turistico, non ha comunicato variazioni nella misura dei rilievi batimetrici già forniti in data 19.07.2001;
- RITENUTO necessario garantire l'ormeggio e il regolare svolgimento delle manovre di entrata/uscita di unità dal porto turistico di Campomarino ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare nonché tutelare gli aspetti connessi alla protezione dell'ecosistema marino;
- VISTA la legge n. 1085 in data 27.12.1977 recante "Ratifica ed esecuzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmato a Londra il 20 ottobre 1972";
- VISTI gli articoli 17, 30, 62, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 63 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI gli atti d'ufficio;

**ORDINA**

**Articolo 1**

A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni è consentita l'entrata e l'uscita dal porto turistico di Campomarino esclusivamente tramite l'utilizzo della canaletta di accesso alle unità che – in assetto ordinario di navigazione – presentino il seguente pescaggio massimo: **metri 1,00 (un metro)**.

Quanto sopra fatta comunque salva ogni eventuale limitazione che l'Autorità Marittima dovesse imporre ai fini della sicurezza della navigazione, in relazione al possibile mutamento dello stato dei fondali o ad eventuali ulteriori condizioni, anche meteomarine, che dovessero ridurre gli attuali standards di sicurezza.

L'entrata e l'uscita delle unità deve essere effettuata solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli, utilizzando esclusivamente la citata canaletta delimitata in loco da apposite boe di colore verde e rosso.

**Articolo 2**

Le unità in entrata nel predetto porto turistico devono dirigere la propria rotta per **"l'enter point"**, individuato da una boa di colore bianco ubicata in posizione Latitudine 41°

56'.904 N – Longitudine 015° 04'.581 E, su un fondale di metri 4,3. Da tale punto, le unità dovranno dirigere per l'ormeggio assumendo inizialmente Rv 285° e successivamente le rotte opportune in modo da mantenersi al centro della citata canaletta, avendo cura di avere sempre le boe di colore verde alla propria dritta e quella di colore rosso alla propria sinistra.

Di converso, le unità in uscita, lasciando il posto di ormeggio, dovranno assumere le opportune rotte in modo da mantenersi sempre al centro della canaletta, avendo cura di avere le boe di colore rosso alla propria dritta e le boe di colore verde alla propria sinistra ed assumendo, nei tratti finale Rv 105° fino **"all'exit point"** (coincidente con "l'enter point") individuato dalla citata boa di colore bianco.

La navigazione nella canaletta è consentita ad una sola unità per volta, alla minima velocità compatibile con il governo dell'unità medesima.

### **Articolo 3**

Nell'ambito del citato porto turistico, è consentito l'ormeggio unicamente alla porzione di struttura consistente in una banchina a penisola avente uno sviluppo di metri 383, meglio evidenziata in giallo nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.

Sono vietati l'ancoraggio e la sosta nella citata canaletta di ingresso.

Sono altresì vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio negli specchi acquei non interessati dalle rotte necessarie per raggiungere/lasciare la citata banchina di ormeggio.

### **Articolo 4**

L'amministrazione Comunale di Campomarino dovrà effettuare un monitoraggio continuo dei fondali, dando immediatamente comunicazione alla Capitaneria di Porto di Termoli in caso di variazione degli stessi; quanto precede mediante la produzione di apposito elaborato batimetrico dell'intera struttura.

Analogo monitoraggio dovrà essere effettuato sul posizionamento delle boe delimitanti la canaletta di accesso al porto ripristinando con immediatezza la posizione originaria in caso di spostamento delle stesse.

### **Articolo 5**

Il Comandante dell'unità che si appresta all'ingresso in porto, al fine delle opportune determinazioni da assumere da parte della direzione dello scalo turistico, trovandosi in prossimità dell'imboccatura, deve contattare via VHF, canale 06, la predetta direzione, comunicando il pescaggio dell'unità.

Solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione, il Comandante dell'unità potrà procedere per la relativa manovra di entrata.

### **Articolo 6**

Ferme restando le responsabilità che il Codice della Navigazione attribuisce ai Comandanti delle singole unità, la Direzione del porto è responsabile dell'osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza e delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Marittima dovesse ritenere necessario impartire.

L'Amministrazione Marittima rimane comunque manlevata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi in dipendenza del presente provvedimento amministrativo.

### **Articolo 7**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

### **Articolo 8**

L'Ordinanza n° 31/2001 del 26.07.2001, in preambolo citata, è abrogata.

### **Articolo 9**

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione

Termoli, lì 23.05.2003

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Gennaro SCOTTO DI COVELLA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

